



CITTÀ DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI SPAZI SPORTIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONI**
- ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ**
- ART. 3 - IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI SPORTIVI**
- ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO**
- ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE**
- ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**
- ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**
- ART. 8 - COMPETENZE DEI FUNZIONARI**
- ART. 9 - CONCESSIONE IN GESTIONE**
- ART. 10 - ASSEGNAZIONE IN USO**
- ART. 11 - MODALITÀ DI UTILIZZO E RESPONSABILITÀ**
- ART. 13 - RINUNCIA**
- ART. 14 - SOSPENSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
- ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- ART. 16 - REVOCA**
- ART. 17 - TARIFFE E CANONI**
- ART. 18 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**
- ART. 19 - DISCIPLINA TRANSITORIA**
- ART. 20 - RINVII**

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per manifestazioni non sportiva, le attività diverse dalla pratica di una disciplina sportiva, ma aventi interesse per una molteplicità di cittadini, quali ad esempio: eventi culturali e/o sociali, sagre, concerti, riunioni, congressi, mostre, esposizioni, esibizioni ecc.,
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio sportivo, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida a un terzo la gestione di un impianto sportivo;
- per tariffa, il corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto o dello spazio sportivo che l'utente deve versare alla Amministrazione Comunale in caso di assegnazione in uso, ovvero o al Concessionario in caso di concessione in gestione.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli

impianti sportivi spazi sportivi di proprietà comunale, o rientranti comunque nella disponibilità del Comune di Mendicino.

Gli impianti e gli spazi di cui sopra sono destinati a uso pubblico, ordinariamente per la pratica dell'attività sportiva, ma eventualmente anche per l'espletamento di attività non sportive di interesse pubblico.

L'uso degli impianti e degli spazi sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare l'attività sul territorio degli utenti

singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni

ART. 3 - IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI SPORTIVI

Ad oggi, sono individuati quali impianti sportivi gestibili attraverso la disciplina resa dal presente Regolamento i seguenti impianti:

- Stadio Comunale "Giovannino De Luca";
- Palestra "Fabrizio Gaudio"
- Campetto attiguo alla Palestra "Fabrizio Gaudio";
- Campetto in località Rizzuto;
- Campetto in via Ferrera;
- Campetto in loc. Acquafredda.
- Il predetto elenco degli impianti sportivi potrà essere modificato e/o integrato mediante specifica deliberazione di Consiglio comunale.

E' da considerare "spazio sportivo", assoggettabile quindi alla disciplina del presente regolamento, qualsiasi luogo all'aperto - di proprietà comunale o rientrante nella disponibilità del Comune di Mendicino - concesso ai cittadini per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Il Comune mette a disposizione gli impianti e gli spazi sopra indicati per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica (campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali);
- la attività sportiva non agonistica;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- manifestazioni non sportive: eventi culturali e/o sociali, sagre, concerti, riunioni, congressi, mostre, esposizioni, esibizioni, ecc.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di gestione ed uso degli impianti e degli spazi sportivi, ciascuno per la parte precisata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Funzionari comunali incaricati della gestione degli impianti e degli spazi sportivi.

ART. 6 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione.

ART. 7 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti interessati all'utilizzo degli impianti, in ordine:

- alla scelta dei criteri da applicare per la assegnazione in uso e concessione in gestione, nel rispetto del presente Regolamento, tra i quali, a titolo esemplificativo, i criteri afferenti: a) la ripartizione degli oneri per pulizie e manutenzione; b) la previsione del pagamento di canoni; l'ulteriore eventuale disciplina delle responsabilità per danni, o per eventuali penali e indennizzi in caso di recesso unilaterale dell'utente;
- alla durata della concessione o della assegnazione;
- alla adozione di eventuali schemi di convenzione;
- alla eventuale diversa individuazione del Funzionario/Dirigente della gestione degli impianti e degli spazi sportivi.

ART. 8 - COMPETENZE DEI FUNZIONARI

Salva diversa successiva individuazione, spetta al Funzionario/Dirigente incaricato della responsabilità del Settore Tecnico:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica e agli allenamenti a supporto della attività agonistica (ove non vi sia concessione in gestione), secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- autorizzare l'uso o rilasciare concessioni in uso degli impianti e degli spazi sportivi;
- in rappresentanza dell'Ente, stipulare le convenzioni con i concessionari degli impianti sportivi, in caso di concessione in gestione;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza e quant'altro ritenuto necessario;
- richiedere alle società sportive concessionarie o comunque utilizzatrici degli impianti o degli spazi, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica e non;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

ART. 9 - CONCESSIONE IN GESTIONE

Gli impianti e gli spazi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva, fondazioni o imprenditori privati che ne facciano richiesta. In tal caso l'uso degli impianti e spazi sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa.

La concessione in gestione degli impianti e spazi sportivi dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive specificate nella concessione ed alle condizioni indicate nella stessa.

La concessione in gestione è per la durata determinata dalla Giunta comunale e nell'atto di concessione, nel rispetto della normativa vigente.

La Palestra "Fabrizio Gaudio" in via O. Greco è da intendersi prioritariamente a servizio della locale istituzione scolastica ed è pertanto concessa in uso a terzi

solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità della scuola.

L'uso di detta palestra scolastica potrà essere regolato da accordi formali tra Comune e Istituto scolastico. ~~(esiste convenzione tra le parti????)~~

Per gli impianti diversi dalla Palestra "Fabrizio Gaudio", la concessione potrà prevedere la riserva per l'eventuale utilizzo gratuito da parte delle istituzioni scolastiche o altri soggetti.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE IN USO

La assegnazione in uso degli impianti e spazi sportivi è autorizzata dal Comune tramite il competente ufficio e secondo gli indirizzi della Giunta comunale, per lo svolgimento di attività sportive o manifestazioni non sportive, nei limiti delle disponibilità.

Gli interessati che intendono semplicemente usufruire degli impianti e spazi sportivi sono tenuti a presentare la domanda nel quale si impegnano anche a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal presente Regolamento e negli indirizzi di Giunta comunale.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta assegnati in uso, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

In caso di rinuncia da parte dell'utente, gli impianti e gli spazi disponibili potranno essere assegnati o concessi ad altri soggetti che, avendo partecipato alla procedura di autorizzazione o concessione, risultino utilmente collocati in una eventuale graduatoria.

ART. 11 - MODALITA' DI UTILIZZO E RESPONSABILITA'

La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni in uso ovvero le concessioni in gestione e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari/concessionari.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione/concessione.

CITTÀ DI MENDICINO
REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI E DEGLI SPAZI SPORTIVI
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di impianti di utilizzo scolastico) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

In considerazione della specifica tipologia della autorizzazione o concessione, l'Ente potrà ritenere opportuna la stipula di polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A prescindere da eventuali ulteriori e più specifiche condizioni dettate nell'autorizzazione o dalla concessione, il Comune di Mendicino non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per i danni, anche a terzi, che potranno eventualmente derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi del presente Regolamento, ivi compresi anche i danni subiti da soggetti presenti negli impianti e negli spazi in occasione delle attività regolarmente autorizzate.

La richiesta di fruizione degli impianti e degli spazi sportivi è da intendersi come accettazione incondizionata della disciplina del presente regolamento e dei criteri fissati per l'autorizzazione in uso e la concessione in gestione.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale non potrà essere in alcun modo considerata responsabile per qualsivoglia danno a cose o a persone, cagionato in occasione della fruizione non autorizzata degli impianti e degli spazi sportivi comunali, nonché delle relative attrezzature o impianti tecnici.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-assegnare o sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli impianti e gli spazi avuti in uso o concessione, pena la revoca immediata della autorizzazione/concessione;
- usare attrezzature non idonee all'effettuazione delle attività autorizzate.

ART. 13 - RINUNCIA

La concessione/assegnazione potrà essere oggetto di rinuncia o di sospensione temporanea.

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo devono essere preventive e indirizzate alla Amministrazione comunale per iscritto.

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo non sono da intendersi immediatamente operativa ma subordinate alla presa d'atto ed alla accettazione da parte del Funzionario comunale che potrà porre eventuali condizioni derivanti dagli obblighi contrattuali.

In caso di rinuncia, gli impianti e gli spazi disponibili potranno essere assegnati o concessi ad altri soggetti che, avendo partecipato alla precedente procedura, risultino utilmente collocati in una eventuale graduatoria.

ART. 14 - SOSPENSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione comunale per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti degli spazi ovvero di adeguamento, ristrutturazione o riqualificazione degli stessi.

Le assegnazioni e le concessioni - previo accordo con gli assegnatari o i concessionari - possono essere temporaneamente sospese su richiesta dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari occasionali manifestazioni sportive e non, repute dall'Amministrazione stessa di interesse collettivo.

La sospensione è prevista inoltre quando per qualsivoglia ragione - anche temporanea - gli impianti non siano agibili.

Per le sospensioni di cui al presente articolo nulla è dovuto dal Comune agli assegnatari e ai concessionari.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A seguito di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché degli atti di assegnazione o concessione, il competente Ufficio comunale

ha facoltà di risolvere la assegnazione o la concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario/concessionario al pagamento delle somme eventualmente dovute all'Ente o al risarcimento di eventuali danni.

In caso di risoluzione, l'assegnatario o il concessionario sono da intendersi in ogni caso obbligati a versare al Comune di Mendicino l'importo dei canoni/tariffe arretrati nonché di quelli afferenti il periodo che va dalla risoluzione al termine convenzionale della assegnazione o concessione.

ART. 16- REVOCA

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della assegnazione o della concessione, ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la assegnazione in uso o la concessione in gestione ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.

ART. 17 - TARIFFE E CANONI

Per l'assegnazione in uso degli impianti o degli spazi sportivi comunali può essere previsto il pagamento, da parte degli utenti, di apposite tariffe, determinate e aggiornate dai competenti organi.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- forfetarie (ad. es. per lo svolgimento di gare).

Per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali è di norma previsto il pagamento di un canone.

ART. 18 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è autorizzato a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche pubbliche presenti nella Città di Mendicino che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi può altresì essere concesso a titolo gratuito alle predette istituzioni scolastiche per la preparazione e lo svolgimento di Giochi Sportivi

Studenteschi.

La Giunta comunale potrà disporre l'utilizzo a titolo gratuito di impianti sportivi in favore di società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività o manifestazioni caratterizzate:

- assenza di fini di lucro e accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale o interesse collettivo.

ART. 19 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Per gli impianti sportivi sui quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento risulta in essere un rapporto di concessione, autorizzazione, locazione, affidamento o assegnazione in genere, il presente regolamento troverà applicazione solo al termine di tale precedente rapporto.

ART. 20 - RINVII

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina normativa nazionale e regionale in materia di sport e utilizzo degli impianti sportivi.

